



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente
Avv. Bruno De Carolis..... Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Alessandro Leproux..... Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Gustavo Olivieri..... Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore [Estensore]
Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi..... Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

CASO

nella seduta del 03.12.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

1. La società ricorrente, all'epoca dei fatti titolare di un conto corrente affidato, lamenta l'indebito pagamento da parte della banca di alcuni ordini RID relativi a bollette "Enel" (d'ora innanzi Azienda fornitrice) per la somma totale di € 10.670,62, nonostante la revoca della relativa autorizzazione.

In particolare, secondo quanto esposto dalla ricorrente:

1. in data 6.6.2007 veniva revocata l'autorizzazione RID relativa al pagamento delle bollette emesse dalla Azienda fornitrice;
2. il 14.10.2009 veniva addebitata la somma di euro 10.670,62, a "completa insaputa" della cliente;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

3. la banca non segnalava l'addebito alla cliente, lasciando trascorrere il termine utile per chiedere un eventuale storno;

4. la società ricorrente non ha mai rilasciato successivamente nuove autorizzazioni RID né ha mai chiesto di sbloccare la revoca del 6.6.2007;

5. al fine di non subire ulteriori danni, la società si vedeva costretta a chiudere (in data 28.12.09) il conto corrente, con non pochi disagi, dovendo versare in unica soluzione la somma di € 19.660" pari al debito riveniente dall'utilizzo di un'apertura di credito concessa sul conto corrente;

6. la società avanzava richiesta – non accolta dalla banca – di non pagare gli interessi su tale somma. Infatti, nel reclamo del 18.2.2010, la società contestava l'addebito evidenziato dall'estratto conto del 31.12.2009 di interessi per euro 537,54 calcolati sulla base dell'illegittimo addebito dei citati RID;

7. a marzo 2010 la società ricorrente si accorgeva che il conto non era stato chiuso a causa del mancato pagamento degli interessi medio tempore maturati; la banca aveva ommesso, infatti, di comunicare che il conto non era stato estinto e che venivano addebitate ulteriori somme anche per la tenuta conto;

8. il 3 maggio 2010 la società versava ulteriori euro 1.000 per estinguere il conto.

La ricorrente chiede, dunque, il rimborso della somma "più il risarcimento danni".

2. Con riferimento agli addebiti RID del 14.10.2009, la Banca replica che:

a) non è previsto un obbligo di avvisare i clienti dei RID addebitati in conto per consentirne l'eventuale storno nei tempi previsti;

b) sul conto del cliente risultava attiva – in data 14.10.2009 – una delega relativa all'utenza dell'Azienda fornitrice, in forza di una richiesta pervenuta da sistema in data 23.06.2009, in automatico, conformemente a quanto previsto dalla pertinente convenzione interbancaria.

La Banca allega la delega firmata dal cliente il 22.06.2006 in base alla quale sarebbe confermato il diritto dell'Azienda fornitrice all'emissione dei RID contestati.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Secondo quanto precisato, il contratto sottoscritto dal cliente nel 2006 prevedeva una doppia fornitura di "gas" ed "elettricità"; il cliente avrebbe richiesto il recesso per passaggio ad altro fornitore solo per una delle due forniture, determinando - di fatto - una successiva ricontrattualizzazione per la fornitura residua.

Quanto sopra avrebbe determinato un allineamento elettronico degli archivi delle utenze in capo al cliente in data 23.06.2009 - con modifica del numero cliente - cui devono ricondursi i RID addebitati il 14.10.2009. Ne consegue l'estraneità della Banca a tale vicenda.

La Banca sottolinea che la ricorrente non ha contestato alla Azienda fornitrice la legittimità della fatturazione alla base dei RID addebitati.

3. Con riferimento alla doglianza esposta dalla ricorrente, relativa alla mancata chiusura del conto, richiesta il 28.12.2009, la Banca precisa che la cliente il 29.12.2009 ha effettuato un versamento di € 19.660,00 talché, in tale data, il c/d evidenziava un saldo di € 4,78 a credito, comunque insufficiente a coprire le competenze di fine trimestre, già maturare a tale data.

Di conseguenza, il saldo al 31.12.2009 doveva intendersi confermato in € 551,21 a debito che, pertanto, avrebbe dovuto essere pareggiato per consentire la chiusura del conto. Solo in data 03.05.2010 la cliente ha effettuato un versamento di 1.000,00 € che ha consentito, quindi, l'estinzione del rapporto, intervenuta il 06.05.2010.

4. Con nota del 23.09.2010, la Banca, a integrazione delle proprie controdeduzioni, ha versato in atti le fatture emesse dall'Azienda fornitrice che hanno determinato gli addebiti RID del 14/10/2009. Al riguardo, la Banca ha allegato la corrispondenza intrattenuta con l'Azienda fornitrice, da cui emerge che "nel periodo di fatturazione oggetto di contestazione, il programma di fatturazione era diverso da quello attuale, pertanto anche il numero utente era differente" rispetto a quello attuale.

5. Con fax del 25.10.2010 la società ricorrente ha trasmesso le lettere inviate dall'Azienda subentrata nella fornitura del gas il 18.12.2009 e il 9.3.2010



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

(trasmesse anche a Enel Energia) dalle quali emergerebbe chiaramente il recesso della ricorrente dai contratti con l'Azienda fornitrice.

Diritto

La società ricorrente ha chiesto di condannare la banca:

- a) alla restituzione della somma di euro 10.670,62 addebitata in conto per effetto di un R.I.D. non autorizzato;
- b) al risarcimento del danno subito, che la ricorrente ha quantificato in euro 1.214,62 per danni patrimoniali e in euro 3.000,00 per danni non patrimoniali.

Per quanto concerne il capo a) della domanda, il Collegio, anche a seguito delle precisazioni fornite dalle parti, ritiene cessata la materia del contendere. Infatti, con comunicazione del 18 novembre 2010, parte ricorrente ha comunicato che "Enel ha provveduto a rimborsare la somma che era stata illegittimamente prelevata dal conto corrente; ne deriva che, limitatamente alla domanda di restituzione della somma di euro 10.670,62, può dichiararsi cessata la materia del contendere".

Per quanto riguarda il capo b) della domanda, relativo al risarcimento dei danni subiti, il ricorso merita di essere accolto.

Infatti, dalla documentazione versata in atti risulta che la banca, nonostante il cliente avesse revocato già in data 6.6.2007 l'autorizzazione RID ad addebitare il proprio conto per pagare le utenze ENEL, ha addebitato su detto conto in data 14.10.2009 un RID di euro 10.670,62 presentato da ENEL in relazione ad una nuova utenza per la quale non esisteva alcuna autorizzazione preventiva. Tale addebito doveva considerarsi, di conseguenza, non autorizzato.

Inoltre, a causa dell'addebito in questione, la ricorrente si è vista costretta a richiedere un ampliamento del fido alla banca. Infine, quest'ultima si rifiutava di dare corso alla richiesta del cliente di chiudere il conto, che continuava di conseguenza a produrre interessi negativi.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controverse

Il comportamento tenuto dalla banca si configura dunque come illecito e produttivo di danno sotto un duplice profilo: per un verso, in quanto la resistente ha eseguito un addebito in conto non autorizzato; per altro verso, in quanto ha rifiutato indebitamente di chiudere il conto della società, determinando così un ulteriore aggravio di oneri in capo al correntista.

In considerazione di quanto precede e delle spese documentate in atti dalla ricorrente, il Collegio ritiene di accogliere il ricorso e di quantificare il danno risarcibile, in via equitativa, in complessivi euro 1.200,00.

IL CASO.it
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE